

**STATUTO DELLA  
"ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS PORCIA"  
CON SEDE IN PORCIA**

**Art. 1 – Denominazione e sede**

E' costituita una Associazione Sportiva riconosciuta, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del Codice Civile denominata "ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LIBERTAS PORCIA".

L'Associazione ha sede in Porcia, via Marconi n.10.

**Art. 2 – Scopo**

L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è autonoma. Durante la sua vita non potranno essere distribuiti anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché' fondi, riserve o capitale.

Essa si propone di promuovere attività agonistica, dilettantistica, ricreativa per lo sviluppo e la diffusione delle seguenti attività sportive riconosciute dal C.o.n.i.: Atletica Leggera, Sport Invernali, Arti Marziali, Ginnastica. L'Associazione si propone altresì di diffondere la pratica delle sopra citate attività sportive a favore dei disabili.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili e attrezzature abilitate alla promozione e alla pratica dello sport, nonché' lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dello svolgimento dello stesso.

Nella propria sede, negli impianti, anche in gestione, l'Associazione potrà inoltre svolgere e promuovere attività culturali, di turismo sportivo e attività ricreative, potrà infine gestire un posto di ristoro per i propri associati.

In ossequio all'art. 118 della Costituzione, l'Associazione potrà svolgere attività di collaborazione e supporto agli Enti Locali.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

L'Associazione accetta di conformarsi agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive, sia nazionali che internazionali, cui è regolarmente iscritta e al Centro Nazionale Sportivo Libertas. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché' le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

I dati personali e sensibili di associati e tesserati saranno trattati in base alla normativa vigente in materia di protezione dei dati.

**Art. 3 – Durata e scioglimento**

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.

La stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati validamente costituita con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte degli associati avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati con diritto di voto, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentita l'autorità preposta in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 4 – Associati ammissione e decadenza**

Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati le persone fisiche, di ambo i sessi, maggiorenni, che partecipano alle attività sociali, sportive, ricreative, culturali svolte dall'Associazione e che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo e provvedano al versamento della quota sociale.

La quota associativa non è trasferibile neppure per successione a causa di morte e non è rivalutabile.

La validità della qualità di associato efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. La partecipazione degli associati alla vita associativa non è temporanea e la sua continuità ed effettività è garantita nei confronti di tutti gli associati.

Tutti gli associati godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

1. dimissione volontaria;
2. morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa;
3. radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio, o danno al buon nome dell'Associazione;
4. scioglimento dell'Associazione.

Il provvedimento di radiazione di cui al presente punto 3. assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria, con la convocazione del socio interessato. Si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disanima degli addebiti. Il provvedimento di radiazione può essere sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

#### **Art. 5 – Organi**

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale degli associati
- Il Presidente
- Il Consiglio Direttivo

#### **Art. 6 – L'Assemblea degli associati**

L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Ad ogni seduta verrà redatto il verbale che, firmato dal Presidente e dal Segretario, sarà conservato tra gli atti dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso

nella Sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare.

Spetta all'Assemblea in sede ordinaria deliberare:

- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali;
- discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- nomina l'organo direttivo: i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, almeno un rappresentante per le discipline sportive.

#### **Art. 8 – Assemblea straordinaria**

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha diritto ad un voto. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea straordinaria avverrà almeno quindici giorni prima mediante affissione di avviso nella Sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e le materie da trattare. Può essere convocata dal Consiglio direttivo o da metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative.

Spetta all'Assemblea in sede straordinaria deliberare:

- approvazione e modificazione dello Statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'Associazione;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

#### **Art. 9 – Il Presidente**

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante e ad esso spetta la rappresentanza dell'Associazione. Presiede le Assemblee.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

#### **Art. 10 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea Generale dei soci ed è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri da 5 a 9. L'Assemblea prima elegge il Presidente, poi i consiglieri di cui almeno uno deve rappresentare una disciplina sportiva praticata. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni seguendo il calendario olimpico.

Il Consiglio Direttivo elegge il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione, anche al di fuori del suo seno, ma comunque fra i Soci, ed in questo caso il Segretario e/o il Tesoriere non hanno diritto al voto.

Il segretario può assumere anche la carica di tesoriere a scelta del Consiglio Direttivo.

Possono ricoprire cariche sociali i soli associate in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del C.o.n.i. o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante.

#### **Art. 11 – Dimissioni e decadenza**

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del Consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di provvedere per cooptazione, direttamente alla loro sostituzione fino alla successiva assemblea, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria.

Il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 – Convocazione Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

#### **Art. 13 – Compiti del Consiglio Direttivo**

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea straordinaria;
- adottare provvedimenti di radiazione verso gli associati qualora si dovessero rendere necessari;
- assumere personale;
- attuare le finalità previste dallo Statuto e attuare le decisioni dell'Assemblea degli associati.

#### **Art. 14 – Il Segretario e il Tesoriere**

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il segretario può assumere anche la carica di tesoriere a scelta del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 15 – Il rendiconto**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

Deve essere redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'Assemblea degli associati approva il bilancio preventivo e consuntivo entro marzo.

#### **Art. 16 – Patrimonio**

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo
- contributi da enti pubblici e privati
- elargizioni da soci o da terzi
- proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione

#### **Art. 17 – Regolamento**

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di redigere un regolamento contenente tutte quelle norme non previste espressamente dal presente Statuto e ritenute necessarie per il buon

funzionamento dell'Associazione. Il testo del regolamento e le sue eventuali modifiche, verrà sottoposto per la sua approvazione all'Assemblea degli associati.

**Art. 18 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti delle Federazioni o enti a cui l'Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.

VISTO: IL PRESIDENTE